



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

**Approvato con delibera Consiglio Comunale n.108 del 29.12.2010
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 40 del 3.6.2015
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 46 del 13.6.2016
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 31 del 28.3.2018**

INDICE

TITOLO I – IL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

- Art. 1 - definizioni
- Art. 2 - disciplina del servizio
- Art. 3 - numero delle autorizzazioni
- Art. 4 – figure giuridiche di gestione
- Art. 5 – condizioni d’esercizio
- Art. 6 – servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 7 – aree pubbliche destinate allo stazionamento di taxi
- Art. 8 – operatività del servizio
- Art. 9 – commissione consultiva comunale

TITOLO II – LA PROFESSIONE DI SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DI SERVIZIO TAXI

- Art. 10 – requisiti per l’esercizio della professione di conducente di taxi o servizio di noleggio con conducente
- Art. 11 – requisiti per l’esercizio della professione di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

TITOLO III – AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

- Art. 12 – autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e di taxi
- Art. 13 – concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 14 – contenuti del bando di concorso
- Art. 15 – titoli oggetto di valutazione
- Art. 16 – assegnazione e rilascio dell’autorizzazione
- Art. 17 – inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 18 – validità dell’autorizzazione
- Art. 19 – trasferibilità della licenza e dell’autorizzazione
- Art. 20 – norme di comportamento del taxista e del noleggiatore durante il servizio
- Art. 21 – comportamento degli utenti

TITOLO IV – L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 22 – caratteristiche delle autovetture adibite al servizio pubblico
- Art. 23 – sostituzione e collaborazione alla guida
- Art. 24 – interruzione del trasporto
- Art. 25 – contachilometri
- Art. 26 – responsabilità derivanti dall’esercizio del servizio
- Art. 27 – reclami
- Art. 28 – vigilanza sul servizio

TITOLO V – NORME SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI TAXI

- Art. 29 – acquisizione della corsa
- Art. 30 – riconoscibilità delle autovetture in servizio di taxi
- Art. 31 – operatività del servizio
- Art. 32 – tassametro
- Art. 33 – tariffe

TITOLO VI – NORME SPECIFICHE ED OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Art. 34 – riconoscibilità delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

Art. 35 – operatività del servizio

Art. 36 – tariffe

TITOLO VII – SANZIONI

Art. 37 – sanzioni amministrative e pecuniarie

Art. 38 – sospensione

Art. 39 – revoca

Art. 40 – decadenza

Art. 41 – effetti conseguenti alla sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione

Art. 42 – approvazione del regolamento e sua entrata in vigore

Art. 43 – norme transitorie e finali

TITOLO I

IL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

a) noleggio con conducente: il servizio di trasporto pubblico di linea, svolto con autovetture, rivolto ad una utenza specifica, che avanza presso la sede dell'azienda di noleggio, apposta richiesta di trasporto a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno di apposite rimesse.

b) taxi: Il servizio di trasporto pubblico non di linea individuale o di piccoli gruppi di persone, svolto con autovetture, rivolto ad una utenza indifferenziata, che avanza presso le postazioni di stazionamento dei mezzi, collocate esclusivamente su aree pubbliche, richiesta di trasporto verso una destinazione specifica ed individuata di volta in volta.

Articolo 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente sono disciplinati dalle norme contenute nel presente Regolamento.

2. Quanto non previsto dai successivi articoli è disciplinato dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione, dagli usi e dalle consuetudini.

3. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre al codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 3

Numero delle autorizzazioni

1. Il numero e il tipo di autorizzazioni concedibili è stabilito dalla Giunta comunale, sulla base di effettive esigenze di mercato e tenendo conto dei criteri indicati al p.4 della Delibera Consiglio Regionale Toscana n. 131/1995

Articolo 4

Figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio dell'attività di servizio di piazza per il trasporto di persone, è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e di taxi è rilasciata:

1. ai singoli i quali possono:

a) essere iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane, come previsto dall'art. 13 della legge regionale 22 ottobre 2008 n. 53 e relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 7 ottobre 2008 n. 55/R;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal Codice Civile

2. alle imprese in possesso dell'autorizzazione per il noleggio con conducente mediante autobus, in qualsiasi forma costituite, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 11.08.2003 n. 218 e dell'art.4, comma 1, della L.R. 16.06.2008 n. 36.

3. Nel caso il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente si associ in cooperativa di produzione e lavoro o in consorzio tra imprese artigiane e/o nelle altre forme previste dalla legge, gli è consentito conferire l'autorizzazione stessa alla cooperativa o al consorzio o alle altre forme associative previste dalla legge. In caso di decadenza od esclusione del titolare da tali organismi lo stesso rientra in possesso dell'autorizzazione con effetto immediato. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione receda dalla cooperativa o dal consorzio, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso, così come previsto dall'art. 7 comma 3 della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21.

Articolo 5

Condizioni d'esercizio

1. L'esercizio del servizio pubblico non di linea è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:

- il cumulo di più licenze per servizio di Taxi, anche se rilasciata da Comuni diversi
- il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio.

3. E' ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo nel numero massimo di 3 autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente tramite autovetture.

4. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione. Il titolare di più autorizzazioni di noleggio con conducente, nell'espletamento del servizio può avvalersi di un dipendente o di un collaboratore familiare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 4 della Legge 21/1992.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Articolo 6

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Nei casi di necessità accertati dall'Amministrazione comunale i veicoli immatricolati in servizio pubblico non di linea possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa l'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore. La convenzione deve prevedere tra l'altro condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Articolo 7

Aree pubbliche destinate allo stazionamento di taxi.

La Giunta Comunale, con proprio atto e previo parere, non vincolante, della Commissione di cui al successivo art. 9, individua le aree pubbliche da destinare esclusivamente allo stazionamento de taxi.

Articolo 8

Operatività del servizio

1. Il servizio di N.C.C. opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. L'Amministrazione comunque può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio
3. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale, e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento del servizio di vigilanza.
4. L'inizio del servizio per qualsiasi destinazione avviene:
 - a) con partenza dalla rimessa del vettore per il servizio di NCC;
 - b) con partenza dai luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento sindacale, sentita la Commissione Consultiva comunale e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti;
 - c) per la prestazione del servizio taxi è consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista, che deve avvenire nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza, o con il servizio di radio taxi, ove istituito, o tramite chiamata al posto o ai posti di telefono pubblico appositamente istituiti. In tali casi è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
5. Il prelevamento dell'utenza può avvenire da qualsiasi luogo.

Articolo 9

Commissione consultiva comunale

Le funzioni della commissione consultiva comunale previste dall'art. 4, comma 4, della Legge n. 21/1992 sono attribuite alla commissione consiliare permanente "Economia e Attività Produttive" che può avvalersi delle seguenti figure:

- a) il responsabile della struttura comunale competente per materia o suo delegato;
- b) i rappresentanti dalle associazioni di categoria presenti in ambito comunale;
- c) il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.

TITOLO II

LA PROFESSIONE DI SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE – SERVIZIO TAXI

Articolo 10

Requisiti per l'esercizio della professione di conducente di taxi o servizio di noleggio con conducente.

1. L'esercizio della professione di conducente di taxi o servizio di noleggio con conducente con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- b) non aver riportato condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
- c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 e della L.R. 06.09.1993, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero avere riacquisito la capacità personale ai sensi della normativa vigente in materia;
- e) avere a disposizione una rimessa, nel comune di Montepulciano, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
- f) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

2. Nel caso di cui all'art. 2, comma 4, della legge 218/2003 e dell'art. 4 della L.R.n.36/2008 di cui al precedente art. 4 comma 2.2, se trattasi di società, i requisiti di onorabilità di cui alle precedenti lettere b), d) devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 252/1988;

3. Limitatamente alle imprese di nuova costituzione, la documentazione attinente l'ubicazione della rimessa di cui al precedente comma 1 lettera e), può essere sostituita da formale atto di impegno a dotarsi di idonea rimessa nel comune di Montepulciano, entro 120 giorni dall'eventuale aggiudicazione dell'attività. Tale condizione deve essere specificata nella domanda di partecipazione al Concorso.

Articolo 11

Requisiti per l'esercizio della professione di conducente di veicoli adibiti

Ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o taxi o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada; nel caso l'autorizzazione sia intestata ad un'impresa, possesso della patente di guida categ. D e apposita abilitazione professionale prevista dal Codice della strada o iscrizione nell'apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui alla L.R. 63/1993;
- b) non aver riportato condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
- c) essere iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 e della L.R. 06.09.1993, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, in tal caso il titolo deve essere abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico

TITOLO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Articolo 12

Autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e di taxi.

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente e di taxi è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune attraverso bando di pubblico concorso.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. L'autorizzazione è rilasciata:
 - a) ai singoli in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10 comma 1;
 - b) alle imprese, in qualsiasi forma costituite, già in possesso dell'autorizzazione per il noleggio con conducente mediante autobus (ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 11.08.2003 n. 218 e dell'art.4, comma 1, della L.R. 16.06.2008 n. 36).

Articolo 13

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Entro sei mesi dalla data di esecutività del presente regolamento, l'Amministrazione comunale indice il bando di concorso per l'assegnazione delle nuove autorizzazioni.
2. Nel caso in cui si verifica nuova disponibilità di autorizzazioni, anche queste sono messe a bando entro sei mesi dalla data in cui si verifica tale disponibilità.
3. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, all'Albo Pretorio del Comune e ne è data adeguata pubblicizzazione nel sito web del Comune e mediante altre forme di pubblicità ritenute utili.

Articolo 14

Contenuti del bando di concorso

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - b) numero e tipo delle autorizzazioni o licenze da assegnare;
 - c) indicazione dei requisiti obbligatori per la partecipazione al concorso;
 - d) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
2. Il bando di concorso deve contenere ogni altra indicazione utile a consentire la conoscenza delle condizioni necessarie alla partecipazione.
3. Nel caso di concomitanza di disponibilità sia di licenze di taxi che autorizzazioni per NCC, dovranno comunque essere pubblicati bandi distinti.

Articolo 15

Titoli oggetto di valutazione

1. In sede di concorso di cui al precedente articolo 13 per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di taxi e di N.C.C., l'Ufficio comunale competente procede alla valutazione dei titoli da a) a g) a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno di essi indicato e aggiunge poi il risultato della prova teorica prevista alla lettera h):

a) aver esercitato servizio di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato dipendente di una impresa che gestisce servizi di trasporto pubblico non di linea, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, da dimostrare mediante certificazione rilasciata dal datore di lavoro: punti 0,5 per ogni semestre fino al **massimo di punti 5**;

b) titolo che attesti la conoscenza di una o più lingua straniera: **punti 1 per ogni attestato legalmente riconosciuto fino ad un massimo di punti 5**

c) titolo di studio:

- scuola media superiore **punti 1**

- titolo di studio universitario (laurea breve) **punti 2**

- titolo di studio universitario (laurea specialistica) **punti 3**

d) conoscenza delle attrazioni turistiche del territorio provinciale da attestare attraverso l'abilitazione ottenuta per la professione di guida turistica, o guida ambientale o accompagnatore turistico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di professioni turistiche di cui alla L.R.T. 42/2000 e s.m.i. (art. 98 e segg) **punti 1**

e) uso di autoveicoli ad alimentazione elettrica, energia solare, gpl, metano e con altre tecnologie rinnovabili e a bassa emissione di Co2: **punti 5**

f) stato di disoccupazione certificato da almeno 6 mesi o stato di precariato lavorativo (assenza di contratto a tempo indeterminato) **punti 1**

g) conoscenza di tecniche di primo soccorso (previa attestazione) **punti 1**

h) Prova teorica: fino ad un **massimo di punti 10 di cui:**

- Fino a max 4 punti per la valutazione della prova in italiano

- Fino a max 6 punti per la valutazione della prova in inglese

Una Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, composta da tre membri di cui uno esperto di lingua inglese, effettuerà un colloquio attinente alla conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea, **in italiano**, e attinente alla conoscenza del territorio, delle tradizioni e alla toponomastica del territorio comunale, **in lingua inglese**.

Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per i diversi titoli posseduti e validamente dimostrati e per l'esito della prova teorica.

A parità di punteggio prevale in graduatoria colui che è residente nel Comune di Montepulciano alla data di scadenza del bando. In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio pubblico.

Articolo 16

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. L'Ufficio comunale competente controlla ed esamina le domande e propone la graduatoria dei candidati sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi. La graduatoria è approvata con determinazione del responsabile del settore competente.

2. Le licenze di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, sono rilasciate dopo aver acquisito la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 17

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi

dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Tale termine può essere prorogato per altri 2 mesi nel caso in cui l'assegnatario non abbia la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile, per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento della presentazione della domanda o nei giorni immediatamente successivi, o per altri gravi motivi debitamente documentati.

2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata al competente Ufficio comunale entro il termine perentorio di due giorni dalla data di avvio della sospensione.

3. Durante il servizio il conducente dell'automezzo autorizzato deve essere in ogni momento in grado di dimostrare la propria iscrizione al Ruolo di cui al precedente articolo 10 comma 1 C) e, nel caso non si tratti del titolare dell'autorizzazione, il titolo di lavoro che lo lega al titolare dell'autorizzazione o all'azienda che ha in uso l'autorizzazione stessa.

Articolo 18

Validità dell'autorizzazione

1. La licenza di taxi e l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente hanno validità illimitata, a condizione che il mezzo adibito al servizio di trasporto pubblico non di linea, venga sottoposto annualmente a verifica tecnica (art. 80 C.d.s.).

2. La licenza/autorizzazione può essere comunque revocata in qualsiasi momento senza preavviso in tutti i casi previsti dalle vigenti norme e dal presente Regolamento.

Articolo 19

Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

2. Su richiesta del titolare il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione comunale d'esercizio è consentito per atto tra vivi in presenza di almeno una delle seguenti condizioni afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:

a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;

b) aver compiuto sessanta anni d'età;

c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

Pur in presenza di una delle condizioni predette è fatto divieto di trasferire l'autorizzazione ad un soggetto, che si trovi nelle condizioni previste nel successivo comma 5 del presente articolo.

3. Il trasferimento "mortis causa" della licenza o dell'autorizzazione comunale d'esercizio è ammesso a favore di uno degli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9. In caso di mancato accordo tra i coeredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo entro il termine perentorio di due anni dalla data di apertura della successione. Durante tale periodo il servizio deve comunque essere esercitato direttamente da un erede, da un collaboratore familiare o da un dipendente, purché in possesso dei requisiti previsti. Qualora entro il termine di due anni, il trasferimento a terzi non venga perfezionato, l'autorizzazione viene revocata e messa a concorso.

4. E' autorizzato il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione per atto tra vivi o mortis causa subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) contratto di cessione stipulato alla presenza di un notaio e regolarmente registrato.

Una copia conforme all'originale deve essere depositata presso l'Ufficio Comunale competente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione.

- b) dichiarazione di successione deposita presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
- c) possesso dei requisiti, di cui al precedente articolo 9 da parte del cessionario o dell'erede avente titolo;
5. Il titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione deve attendere cinque anni dalla data di cessione prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova attività.
6. Il titolare o l'erede, che intende rinunciare all'esercizio della licenza o dell'autorizzazione, deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale.

Articolo 20

Norme di comportamento del taxista e del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il taxista o il noleggiatore hanno l'obbligo di:
- tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap, garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa degli interessati e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
 - prendere provvedimenti per opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
 - curare la qualità del servizio in tutti i particolari;
 - mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri e al tassametro;
 - per recarsi al luogo indicato dal cliente, effettuare il percorso più vantaggioso in termini economici per il cliente, salvo espressa richiesta o allorquando ricorrano cause di forza maggiore;
 - esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
 - l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato nome e stemma comunale;
 - gli estremi dell'autorizzazione;
 - il numero telefonico e l'indirizzo email dell'Ufficio Comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
 - copia dell'atto da cui risulti il sistema di tariffazione vigente.
 - tenere a bordo copia del regolamento comunale, relativo al servizio, da esibire a chiunque ne abbia interesse;
 - consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
 - rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto.
 - rispettare la disciplina relativa al trasporto animali prevista dal Codice della Strada;
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
- far salire sul veicolo persone diverse dal richiedente se non autorizzate dal richiedente stesso;
 - portare animali propri in vettura;
 - interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa segnata dal tassametro maggiorata di eventuali supplementi o a quella chilometrica contrattata con il cliente;

- e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti della capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
- g) seguire percorsi diversi dalla via più breve.

Articolo 21

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio o di taxi è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente codice della strada.
 - e) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati: nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia capienza al trasporto di un gruppo di persone il cui numero, comunque, sia previsto dalla legge;
 - f) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il taxista o con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattatura della vettura.

TITOLO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 22

Caratteristiche delle autovetture adibite al servizio pubblico

1. Il servizio di taxi o di noleggio con conducente è esercitato con veicoli aventi caratteristiche definite dal vigente Codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione e successive modifiche.
2. Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio di cui trattasi devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozze pieghevoli, stampelle, etc.).
3. L'utilizzo della pubblicità sulle autovetture per il servizio di Taxi o noleggio con conducente è normato dal "regolamento comunale per la disciplina per gli impianti di pubblicità e degli altri mezzi pubblicitari e sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico".

Articolo 23

Sostituzione e collaborazione alla guida

1. I casi di sostituzione e collaborazione alla guida sono disciplinati dall'art. 10 L. 21/1992

Articolo 24

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del motore o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo, pagando solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 25

Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso in cui la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto deve essere informato il cliente.

Articolo 26

Responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità per danni derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'attività, al collaboratore familiare o al dipendente.
2. Restano a carico dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Articolo 27

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza appartenenti alla Polizia Municipale.
2. Gli organi, di cui al comma precedente, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Responsabile di riferimento sui provvedimenti già adottati, proponendo eventualmente gli ulteriori atti, che ritengono di adottare.

Articolo 28

Vigilanza sul servizio

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale e ad altri organi di Polizia di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

TITOLO V

NORME SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI TAXI

Articolo 29

Acquisizione della corsa

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono demandati ad accordi tra i taxista purché sia coperto il servizio diurno dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e notturno dalle ore 22.00 alle ore 7.00; resta salva la possibilità per i taxisti di coprire il turno notturno invernale (da ottobre a maggio) mediante un servizio di pronta reperibilità.
2. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
 - a) nelle zone di sosta e carico, definite con deliberazione di Giunta comunale;
 - b) mediante sistemi di chiamata per radio;
 - c) al di fuori delle zone, di cui alla lettera a) allorché il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito.
3. A tal fine il taxista ha l'obbligo di segnalare la condizione di taxi libero o occupato attraverso apposito segnale illuminabile da collocare all'interno del parabrezza anteriori con la dicitura "libero" o "occupato".

4. Presso l'ufficio Suap, il Comando di Polizia Municipale e i locali uffici di informazioni turistiche sono pubblicati gli elenchi, indicanti i luoghi adibiti allo stazionamento Taxi, nonché i numero telefonici utili per collegarsi alle varie stazioni taxi.

5. Il Comune segnalerà all'utenza la presenza di veicoli adibiti al servizio taxi tramite appositi cartelli in ferro da ubicare nei pressi di stazionamento, sui quali verrà altresì impresso il numero telefonico, a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi. Sarà inoltre riportato un estratto dell'atto da cui risulti il sistema di tariffazione vigente.

Articolo 30

Riconoscibilità delle autovetture in servizio di taxi

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono di colore BIANCO, secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992 n. 191 fatta eccezione per quelle immatricolate precedentemente al 1° gennaio 1993.

2. Le autovetture in servizio Taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI".

3. Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:

a) al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata al di sotto del bordo inferiore dei finestrini, una targa autoadesiva con un'altezza massima di cm.6 recante la scritta "TAXI", affiancata dal numero di licenza e lo stemma del Comune di Montepulciano.

4. Le autovetture in servizio di taxi portano all'interno, in posizione visibile al cliente trasportato un cartello, indicante il numero di telefono dell'ufficio comunale cui rivolgersi per eventuali reclami, relativi alla prestazione del servizio. Deve inoltre essere tenuto a bordo una copia del regolamento comunale, esibendolo a chiunque ne abbia interesse. A bordo deve essere tenuta, inoltre, una piantina stradale della città.

Articolo 31

Operatività del servizio

1. Il servizio di taxi opera all'interno dell'area comunale la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della Provincia di Siena

Articolo 32

Tassametro

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi sono muniti di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è chiaramente deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario deve essere portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi plurilingue chiaramente leggibili posti sul cruscotto del veicolo.

Articolo 33

Tariffe

1. Le tariffe per il servizio di taxi sono determinata con deliberazione della Giunta Comunale e periodicamente aggiornate sulla base della rivalutazione Istat, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 9.

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

3. Saranno comunque automaticamente applicabili le tariffe derivanti dalle variazioni normative che possano intervenire durante la vigenza del presente regolamento, salva la previsione di apposita procedura di concertazione ove previsto per la loro applicabilità.

TITOLO VI NORME SPECIFICHE ED OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Articolo 34

Riconoscibilità delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "NOLEGGIO" unitamente allo stemma del Comune di Montepulciano. Le vetture devono altresì essere dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune di Montepulciano.
2. Le autovetture in servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno, in posizione visibile al cliente trasportato, un cartello indicante il numero di telefono dell'Ufficio Comunale cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio. Deve, inoltre, essere tenuto a bordo una copia del Regolamento Comunale, che deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 35

Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale, senza possibilità di acquisizione di corse con partenza da altra località.
3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa, l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel territorio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.
4. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di Taxi.
5. Presso l'ufficio Suap, il Comando Polizia Municipale e i locali uffici di Informazioni Turistiche sono pubblicati gli elenchi indicanti i noleggiatori da rimessa autorizzati nel territorio comunale ed il loro recapito telefonico.

Articolo 36

Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di attività del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'ufficio comunale competente, che li comunica all'Ufficio di Polizia Municipale.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati. Le tariffe devono essere tenute esposte al pubblico all'interno dell'autovettura e della rimessa e/o ufficio.
4. L'Ufficio di Polizia Municipale, qualora riscontri disapplicazioni delle tariffe, richiama gli inadempienti. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, propone al competente Responsabile del Servizio l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività.
5. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

TITOLO VII SANZIONI

Articolo 37

Sanzioni amministrative e pecuniarie

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale dalle norme di legge in materia, le violazioni al presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dal T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'attività.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale, si applica la sanzione prevista dall'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'attività o ai suoi aventi causa, nei casi di pronuncia di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
4. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 della Legge 24.11.1981, n. 689, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.
5. L'Organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.
6. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.
7. Il provvedimento è adottato dal competente Responsabile del servizio.

Articolo 38

Sospensione

1. La sanzione della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio, non inferiore a 7 giorni, è applicata con provvedimento del Responsabile competente, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del Codice della Strada, tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei veicoli;

- d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap;
 - e) violazione di norme relative alla determinazione delle tariffe minime e massime;
 - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;
 - g) violazione degli articoli 20,22,24,25,30,33,34,36 del presente regolamento;
2. Il Responsabile competente dispone circa il periodo di sospensione dell'autorizzazione da applicarsi al caso concreto, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di competenza, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 39

Revoca

1. L'autorizzazione all'esercizio viene revocata dal Responsabile competente nei seguenti casi:
- a) perdita da parte del titolare del requisito dell'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 3 della legge 67/1993 nonché degli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dalla normativa e dal presente regolamento;
 - b) accumulo, da parte del titolare, nell'arco di un quinquennio, di più provvedimenti di sospensione che complessivamente superino i sei mesi;
 - c) interruzione ingiustificata del servizio per due mesi consecutivi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno, formalmente rilevata e documentata dal servizio di Polizia Municipale;
 - d) violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona di autorizzazioni all'esercizio di noleggio con licenze per il servizio di Taxi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5 comma 1;
 - e) violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previsto dal precedente articolo 19;
 - f) per gravi e comprovati motivi di interesse pubblico;
2. Contro il provvedimento di revoca il soggetto interessato può proporre ricorso amministrativo secondo le procedure previste dalla Legge.
3. La revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti di competenza.

Articolo 40

Decadenza

1. Il Responsabile competente, dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) accumulo da parte del titolare nell'arco di un quinquennio di più provvedimenti di sospensione che complessivamente superino i sei mesi;
 - b) interruzione ingiustificata del servizio per un mese anche non consecutivo nell'arco dell'anno;
 - c) violazione delle norme che vietano il cumulo in capo ad una stessa persona di licenza di noleggio con conducente e di taxi;
 - d) svolgimento da parte del titolare dell'autorizzazione di attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore o di taxista;
 - e) violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni e delle licenze o trasferimento di fatto della rimessa o dello stazionamento dei veicoli fuori dal territorio comunale;

f) per mancato inizio del servizio nei termini stabili dall'articolo 17 del presente regolamento.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti di competenza.

Articolo 41

Effetti conseguenti alla sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa in caso di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

Articolo 42

Approvazione del regolamento e sua entrata in vigore.

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio taxi e di noleggio con conducente, sono predisposti sentite le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.

2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

3. Ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 131 del 1/3/1995, dell'approvazione del presente regolamento sarà data notizia sul B.U.R.T..

Articolo 43

Norme transitorie e finali

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare l'attività senza ulteriori adempimenti.